Messaggio

numero	data	Dipartimento
6183	3 marzo 2009	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Revisione della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato sottopone alla vostra attenzione una proposta di modifica della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LACLAV) entrata in vigore il 1. agosto 1996, che si rende necessaria a seguito della revisione totale della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2009.

1. ORDINAMENTO FEDERALE

1.1 Breve cronistoria: la Legge del 1991 e le due revisioni del 1997 e 2001

La sensibilizzazione della classe politica al problema delle vittime di reato, in Svizzera, risale agli anni settanta, ma è solo negli anni ottanta, a seguito di un'iniziativa popolare promossa dalla rivista "Der Beobachter" (in cui si chiedeva allo Stato di occuparsi del destino delle vittime di reati), che il Consiglio federale decise di presentare un controprogetto, accettato in larga maggioranza sia dal popolo che dai Cantoni il 2.12.1984.
Nella Costituzione Federale venne quindi inserito un nuovo articolo (64 ter.).
Con la revisione totale della Costituzione federale del 1998, la definizione di vittima contenuta nella Legge è stata ampiamente ripresa e il diritto costituzionale è stato adeguato (art. 124 Cost.): "La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche".

Il 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5) unitamente alla Convenzione europea del 24 novembre 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (RS 0.312.5).
La Legge federale fissa le linee direttrici e lascia ai Cantoni un margine di autonomia nell'attuazione della Legge stessa (messaggio LAV, FF 1990 II 718).

Nel 1998, la Conferenza svizzera degli Uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV, che si occupa della cooperazione a livello intercantonale), ha elaborato delle raccomandazioni a chiarimento delle definizioni di vittima riguardanti l'indennizzo e la riparazione morale e la consultazione. Questo al fine di assicurare un'armonizzazione delle prestazioni LAV tra tutti i Cantoni.

Dall'entrata in vigore la LAV federale è stata modificata a tre riprese.
La prima risale al 1997 ed è in relazione alla modifica della Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità LPC (RS. 831.30). Sono stati modificati gli articoli 12-14 per semplificare il calcolo dei redditi della vittima computabili ai fini della determinazione dell'indennizzo.

1.0063

La seconda risale al 2001 a seguito di un'iniziativa parlamentare promossa dalla consigliera nazionale Christine Goll relativa allo sfruttamento sessuale dei fanciulli.
L'iniziativa era finalizzata a migliorare la protezione dei fanciulli vittime di reati sessuali.
Le Camere Federali accogliendola hanno modificato alcune norme iniziali della LAV (Ingresso e art. 5) e hanno aggiunto al testo di legge una sezione dal titolo "Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori vittime nel procedimento penale" (disposizioni entrate in vigore il 1° ottobre 2002).

L'ultima modifica si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore della Legge sull'unione domestica registrata (LUD, RS 211.231). La nuova formulazione dell'art. 2 cpv. 2 LAV è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

1.2 Obiettivi della riforma della Legge federale LAV

Dalla sua entrata in vigore la LAV è stata oggetto di tre rapporti di valutazione, nel 1996,nel 1998 e nel 2000. I risultati indicati hanno dimostrato che l'aiuto alle vittime soddisfa un bisogno reale e crescente nella popolazione. Tuttavia è emerso che la legge in vigore pone talvolta problemi d'interpretazione e che alcuni punti sono disciplinati in modo lacunoso.
Si è quindi resa necessaria una regolamentazione più chiara, al fine di fissare ed armonizzare l'applicazione dei principi che oggi sono prevalentemente giurisprudenziali: negli ultimi anni non solo sono aumentate le richieste, ma le problematiche ad esse connesse sono divenute più complesse.
Qui di seguito proponiamo in sintesi le prestazioni previste dalla LAV:

Prestazioni LAV Integrità fisica, psichica o sessuale lesa a causa di un reato			
1. Consulenza: è il compito principale dei consultori e consiste nell'informare sull'offerta di aiuto, sulle conseguenze in termini di costi, sugli indennizzi, le riparazioni morali, i diritti e i doveri in un eventuale procedimento penale)	2. Aiuto immediato: deve essere fornito entro un termine adeguato. Comprende: aiuto psicologico, assistenza medica, abbigliamento, alloggio, denaro d'emergenza, prima consulenza da parte di un avvocato)	3. Aiuto a più a lungo termine: aiuto supplìmentare che serve a far fronte alle conseguenze del reato o ad attenuarle: assistenza medica e sociale, trasporti, traduzioni, …, fino alla stabilizzazione della situazione)	4. Spese per l'aiuto a più lungo termine (fornito da terzi): se la vittima - dopo la stabilizzazione - necessita di ulteriore aiuto, quest'ultimo è fornito da altre istituzioni. Le spese sono assunte integralmente o proporzionalmente dopo accertamento del reddito
5. Indennizzo per danno subito a causa della lesione o della morte della vittima (diminuzione involontaria del patrimonio, incapacità lavorativa, danno al suo avvenire, …) dopo accertamento del reddito	6. Riparazione morale concessa indipendentemente dal reddito dell'avente diritto se la gravità della lesione lo giustifica (massimo di fr. 70mila per le vittime e di fr. 35mila per i congiunti)	7. Gratuità delle spese processuali	8. Protezione della vittima nel procedimento penale

- *Punti 1, 2, 3: sono prestazioni fornite gratuitamente dai consultori, comprendono: l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale (alloggio, indumenti, …), giuridica.*
- **) Contrariamente al diritto vigente, la nuova legge federale non prevede più l'obbligo dei consultori di fornire aiuto 24 ore su 24. Secondo i Cantoni - consultati nell'ambito della revisione - questo obbligo non corrisponde alle esigenze della casistica LAV. La legge federale stabilisce quindi una soluzione più flessibile: art. 15. I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato la consulenza e l'aiuto immediato di cui necessitano. La LAV interviene dopo l'azione effettuata dalle agenzie chiamate ad assicurare i primi interventi di soccorso e/o di protezione.*

La legge attuale si basa sui tre pilastri della consulenza, delle prestazioni finanziarie e della protezione speciale della vittima nel procedimento penale. Tale concezione è stata mantenuta con la revisione totale. La nuova LAV si compone di 50 articoli ed è pertanto più esaustiva rispetto alla versione attuale. La struttura della legge è stata migliorata al fine di facilitarne la comprensione.

La definizione di vittima è stata ripresa da quella del diritto vigente; per reato ai sensi della LAV s'intende un comportamento fondamentalmente illegale ai sensi del codice penale, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso in maniera intenzionale o per negligenza (cfr., Recommandations pour l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, 2002)

Viene esplicitato e riaffermato il principio fondamentale della sussidiarietà, da applicare a tutte le prestazioni LAV (cfr. art.4). I contributi finanziari (ad eccezione dell'aiuto immediato) vengono forniti dalla LAV solo se l'autore del reato o altri debitori non versano prestazioni o versano prestazioni insufficienti.

Nella nuova LAV le disposizioni procedurali per la protezione delle vittime di reati nel procedimento penale non sono state modificate; queste verranno infatti integrate nel nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPPS) che entrerà in vigore il 1.01.2011 sostituendo i codici di procedura penale cantonali.

La revisione introduce le seguenti importanti novità:

- ***Riparazione morale -*** *nuova regolamentazione (art. 22ss LAV)*

  Introduzione di un tetto massimo per la riparazione morale: si definiscono le condizioni e gli importi massimi: fr. 70'000.-- per la vittima diretta e fr. 35'000.-- per i congiunti (cfr. art. 23).
  L'importo della riparazione morale è calcolato esclusivamente in funzione della gravità della lesione (art. 23 cpv. 1). Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale devono essere detratte alla somma complessiva determinata (art. 23 cpv. 3).
  Il Consiglio federale può adeguare gli importi al rincaro (art. 45 cpv. 1 LAV).
  La riparazione morale è un elemento centrale della revisione: l'aiuto accordato dallo Stato non deve necessariamente coprire il pregiudizio subito, ma ha una valenza simbolica di riconoscimento da parte della collettività di questo diritto.
  La riparazione morale non ha di conseguenza alcun rapporto con i redditi dei beneficiari.

- ***Reati commessi all'estero***

  Le prestazioni vengono limitate: è soppresso il diritto a un indennizzo e a una riparazione morale se il reato è stato commesso all'estero (art. 3 LAV).
  La concessione di prestazioni per reati avvenuti all'estero pone infatti problemi di ordine pratico: è difficile accertare i fatti e stabilire se si è in presenza di un reato.
  Le vittime ed i loro congiunti domiciliati in Svizzera avranno in compenso diritto, come previsto al capitolo 2 della LAV, alle prestazioni fornite dai consultori, che potranno essere scelti liberamente (cfr. art.17 LAV).

- ***Distinzione tra le diverse prestazioni***

  <u>Aiuto immediato, aiuto a più lungo termine e indennizzo</u>:

  L'aiuto immediato è quello destinato a coprire i bisogni più urgenti che derivano direttamente dal reato (art. 13 cpv. 1 LAV). Contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente, la nuova Legge federale non prevede più l'obbligo dei consultori di fornire aiuto 24 ore su 24. Secondo i Cantoni, consultati nell'ambito della revisione, questo obbligo non corrisponde alle esigenze della casistica LAV. L'art. 15 della nuova LAV prevede quindi una soluzione più flessibile. I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto di cui necessitano.

L'aiuto a più lungo termine deve essere assicurato fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e che le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (art. 13 cpv. 2 LAV).
Quando lo stato della vittima è diventato stazionario, compreso il danno all'economia domestica se ha comportato perdite effettive, il danno subito è coperto dall'indennizzo (art. 19 LAV).
La revisione della legge ha permesso di eliminare delle sovrapposizioni tra l'indennizzo e le prestazioni d'aiuto immediato e d'aiuto a più lungo termine ai sensi dell'art. 13 LAV.
Se sono possibili le prestazioni di aiuto immediato e a più lungo termine l'indennizzo è escluso in particolar modo per le spese dell'avvocato (art. 19 cpv. 3 LAV e art.5 OAVI).

- ***Termine per la domanda d'indennizzo e di riparazione morale***

  Il termine generale per l'inoltro di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale viene prolungato a cinque anni (art. 25 cpv. 1 LAV).
  Per i minori vittime di reati gravi, in particolare contro l'integrità fisica o sessuale, è prevista una normativa speciale: essi possono presentare una domanda fino al 25°anno d'età (art. 25 cpv. 2 LAV).

- ***Allentamento dell'obbligo del segreto per gli operatori dei Consultori/ delle unità intervento LAV -*** *Diritto d'informare le autorità tutorie e di denuncia*

  Vige l'obbligo del segreto, salvo nei casi in cui l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenne o di un'altra persona minorenne sia seriamente minacciata. In questi casi gli operatori sociali preposti alla LAV possono informare l'autorità tutoria o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale (art.11 cpv. 3 LAV).
  In tutte le altre situazioni per dare informazioni o effettuare segnalazioni alle autorità è necessario il consenso della persona implicata (art.11 cpv. 2 LAV).
  L'obbligo del segreto deve rimanere la regola affinché non venga meno la fiducia delle vittime nei confronti degli operatori sociali dedicati alla LAV.

2. ORDINAMENTO CANTONALE

A partire dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore della Legge federale, tutti i Cantoni, secondo modalità e organizzazioni differenti, hanno tradotto concretamente i postulati contenuti nella Legge.
Alcuni Cantoni hanno istituito dei consultori in comune, altri hanno attribuito la responsabilità della consulenza a uno o più servizi delle amministrazioni cantonali esistenti, suddividendo le vittime per genere, tipologia di reati o età. Altri ancora hanno demandato a dei consultori privati, esistenti o creati ad hoc, il compito della consulenza, onorando le prestazioni attraverso i contributi. Il Cantone Ticino, ha messo a punto un modello organizzativo unico e specifico, nel pieno rispetto delle indicazioni della legge federale.
Sostanzialmente, invece di creare un nuovo servizio per l'aiuto alle vittime, sono state identificate fra le unità amministrative cantonali le competenze necessarie per prestare alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico (per la consulenza giuridica è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con l'ordine degli avvocati del Cantone).

Nell'elaborazione della Legge cantonale di applicazione, il legislativo ha voluto mettere l'accento in particolare sulla protezione delle vittime minorenni, attraverso due specifici strumenti: l'istituzione di un Delegato per i problemi delle vittime di reati e per la prevenzione dei maltrattamenti e il complemento alla legge per quanto riguarda la prevenzione, la sensibilizzazione e l'informazione sui problemi della violenza e dei maltrattamenti in generale e sui minorenni in particolare.

Il Consiglio di Stato, riscontrato il positivo operato della Commissione di coordinamento, la conferma nel nuovo disegno legge cantonale, proponendo la soppressione della formula potestativa, e le assegna un ruolo valutativo (in particolare con riguardo alla valutazione dell'esito delle misure di aiuto alle vittime di reati e i loro bisogni), consultivo (segnatamente per il preavviso sulle modifiche legislative e sui piani di intervento necessari per fronteggiare le problematiche emergenti in materia di aiuto alle vittime di reati) e propositivo (la possibilità di formulare proposte di sviluppo di studi, analisi e progetti).

2.1 Obiettivi della riforma cantonale

L'impostazione organizzativa è riconfermata nel nuovo testo della Legge cantonale di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
Vengono precisati ed aggiornati alcuni contenuti di natura giuridica e codificate le modifiche organizzative che si sono rese necessarie per far fronte ai limiti emersi nei primi dieci anni di applicazione della legge.
Il modello di intervento di rete sin qui adottato, se ha permesso di migliorare le competenze nell'ambito dell'intervento sulle vittime, ha altresì dimostrato alcuni limiti determinati sia dall'aumento considerevole della casistica che dalla sua complessità.
Altro limite è stata l'elevata rotazione degli operatori interessati e la mancanza di specializzazione continua necessaria a chi opera in questo ambito.
L'evoluzione storica dei casi di vittime di reati è la seguente:

1.8/ 31.12.'96	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
54	156	161	186	198	273	246	348	528	589	550	588

Nel febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha istituito un'unità operativa LAV in seno all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) per favorire le sinergie e migliorare la capacità di intervento nell'erogazione delle prestazioni sociali, coinvolgendo da un profilo istituzionale (e non più personale) l'Organizzazione socio-psichiatrica nel quadro delle prestazioni medico-psicologiche di consulenza, di aiuto immediato e a più lungo termine.
Il Consiglio di Stato ha contemporaneamente deciso l'assunzione a tempo pieno del Delegato, riconoscendo le motivazioni della Commissione, che indicavano il Delegato quale figura di riferimento fondamentale nell'ambito dell'intervento LAV.

Il Consiglio di Stato ha voluto adottare questo tipo di orientamento organizzativo consapevole che corrispondeva solo in parte alla richiesta formulata nel rapporto della Commissione LAV.
La richiesta era quella di istituire un Ufficio per l'aiuto alle vittime composto da un'unità di Capo-ufficio Delegato, da 0,5 unità di segretaria, da 2,3 unità di assistenti sociali e da un'unità di psicologo (in totale 3.8 unità).

L'unità operativa LAV è oggi composta da 3.75 unità di lavoro: 1 Delegato al 100%, 2.25 unità di assistenti sociali e 0.5 unità di segreteria. Rispetto alla soluzione organizzativa precedente è stata aumentata la dotazione del personale di 1 unità a tempo pieno, corrispondente a quella del Delegato. Le rimanenti 2.75 unità di lavoro sono forze già presenti ricavate direttamente all'interno dell'UFaM.

Questa impostazione tiene conto e soddisfa, a mente dello scrivente Consiglio, i contenuti dell'iniziativa parlamentare del 5 giugno 2001 presentata in forma generica da parte del deputato Giuseppe (Bill) Arigoni e costituisce la base di riferimento per disciplinare, nel Regolamento della Legge cantonale di applicazione della legge federale, sia le competenze che le responsabilità dei servizi preposti.

Il DSS rimane il Dipartimento competente dell'applicazione della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e della Legge cantonale di applicazione e complemento (LACLAV). Per l'attuazione di quanto stabilito dalla legge il Dipartimento si avvale in particolare del Delegato, della Commissione di coordinamento LAV, dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) e dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). Può inoltre fare capo a terzi per l'erogazione delle prestazioni di cui agli artt. 12 e segg. LAV.

2.2 Conseguenze finanziarie

L'unità operativa LAV è stata integrata nell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni del DSS. L'aumento di una unità di lavoro corrispondente a quella del Delegato a tempo pieno è già stata adottata con Nota a protocollo del Consiglio di Stato n° 14/2007 del 16 febbraio 2007. Ulteriore fabbisogno di personale non è al momento previsto. Sarà valutato e considerato in funzione della quantità e qualità della casistica.
Con i cambiamenti intervenuti nella legislazione federale dovrà essere adottata una nuova voce nel capitolo di spesa 225 dal titolo "Spese per aiuti a più a lungo termine", ma non vi sono conseguenze finanziarie.

2.3 Commento agli articoli

Art. 1

L'articolo enuncia l'obiettivo della legge. Al capoverso 1 lettera a) e b) sono state apportate modifiche di ordine formale, che riprendono la terminologia utilizzata nella nuova versione della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati . L'art. 1 cpv. 1 lett. c) precisa il principio dell'esenzione delle spese processuali, stabilito all'art. 30 della nuova LAV. Per i procedimenti concernenti la consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti. Questi non devono inoltre rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio. Per questo motivo unitamente alla modifica della presente legge è proposta la modifica dell'art. 9 cpv. 1 della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria .
L'art. 1 cpv. 1 lett. d) specifica uno scopo che va al di là dell'applicazione pura e semplice della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (da cui il titolo della legge cantonale, che è legge di applicazione e complemento della LAV), e cioè quello di promozione di misure di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.

Art. 2

L'enunciato dell'art. 2 cpv. 2 lett. a) è stato modificato per renderlo più semplice. Le formulazioni dell'art. 2 cpv. 2 lett. b), c) ed e) sono state ulteriormente precisate rispetto a quelle attuali.
Al capoverso 3 il Consiglio di Stato propone di stabilire nella legge l'obbligo di nominare un Delegato (garantisce l'erogazione dell'insieme delle prestazioni previste dalla LAV e dalla LACLAV) e di istituire una Commissione di coordinamento con compiti valutativi (in particolare con riguardo alla valutazione dell'esito delle misure di aiuto alle vittime di reati e i loro bisogni), consultivi (segnatamente per il preavviso sulle modifiche legislative e sui piani di intervento necessari per fronteggiare le problematiche emergenti in materia di aiuto alle vittime di reati) e propositivi (la possibilità di formulare proposte di sviluppo di studi, analisi e progetti).

Art. 3

Si tratta unicamente di una modifica dettata dalla revisione a livello federale: i compiti della polizia sono ora stabiliti dall'art. 8 cpv. 1 e 2 LAV.

Art. 4

L'art. 4 cpv. 1 è stato modificato allo scopo di descrivere in modo più preciso quale sarà il compito del Consiglio di Stato che, tramite regolamento, dovrà definire le competenze e una procedura d'aiuto alle vittime di reati.

Art. 5

La formulazione dell'art. 5 cpv. 1 è stata precisata e il riferimento alla Legge federale è stato attualizzato.
Il capoverso 2 riprende il vecchio art. 1 cpv. 1 lett. b) ed enuncia l'obbligo per il Consiglio di Stato di stabilire una procedura che dovrà essere semplice, rapida e gratuita.

Art. 5a

Questa disposizione offre al Consiglio di Stato la possibilità di concedere un contributo per le attività di promozione della formazione delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime (art. 2 cpv. 2 lett. a) o per le campagne di sensibilizzazione, prevenzione e informazione (art. 2 cpv. 2 lett. b). Il cpv. 2 precisa che tale sussidio può essere concesso tramite la forma del contributo fisso, che deve essere fissato nel preventivo e che può coprire fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.
La forma di sussidiamento tramite contributo fisso e la copertura fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute corrisponde a quanto previsto in altri settori per il finanziamento di attività e progetti di sensibilizzazione, prevenzione e formazione (vedi ad esempio art. 38 Legge famiglie).

Art. 5b

Il cpv. 1 prevede la possibilità di contestare le decisioni sulle richieste di aiuto immediato, a più lungo termine e sulle domande d'indennizzo e/o riparazione morale tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cpv. 1). Il cpv. 2 precisa quali sono le norme applicabili. Per quanto concerne le decisioni sull'aiuto immediato, data la qualità di urgenza delle prestazioni fornite, nella prassi le decisioni formali verranno emanate unicamente nei casi in cui l'istante intende contestarla e pertanto richiede una decisione formale.
Il cpv. 3 prevede poi la possibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di sussidio al Tribunale cantonale amministrativo, ciò che rispetta le esigenze fissate dalla nuova Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa. Fino all'entrata in vigore della Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa le decisioni del Consiglio di Stato in materia di sussidi saranno invece, come fino ad ora, definitive, come precisato dalla norma transitoria dell'art. 5c del disegno di legge.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007;
- visto il messaggio 3 marzo 2009 n. 6183 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995 (LAV) è così modificata:

Art. 1 cpv. 1

[1]La legge ha per scopo:

a) di assicurare alle vittime la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine;
b) di predisporre una procedura per l'indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;
c) di garantire l'esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b)
d) di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.

Art. 2 cpv. 2 e 3

[2]Spetta in particolare al Consiglio di Stato:

a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime;
b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d'informazione;
c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;
d) *abrogata*
e) concludere con altri Cantoni accordi sull'eventuale ripartizione dei compiti e delle spese derivanti dall'applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LAV.

[3]Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l'aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l'aiuto alle vittime di reati.

Art. 3

La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall'art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede all'adeguata formazione degli agenti sull'aiuto alle vittime di reati.

Art. 4

Consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine

[1]Il Consiglio di Stato definisce l'organizzazione, l'attività e le modalità della consulenza prevista all'art. 9 LAV.

[2]Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.

Indennizzo e/o riparazione morale

Art. 5

[1]La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all'autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli artt. 24 e seguenti LAV.

[2]Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.

Art. 5a (nuovo)

Sensibilizzazione, prevenzione, informazione, formazione e altre attività a favore dell'aiuto alle vittime

[1]Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

[2]Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.

Art. 5b (nuovo)

Rimedi di diritto

[1]La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d'indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

[2]Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.

[3]La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

II. - Entrata in vigore

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.